

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA  
DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**  
(art.53 D.Lgs. n.165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012)

Il/La sottoscritto/a Luciano Quare, nato/a MAGIE  
(Prov. di LE) il 1/7/62, residente a LECCO (Prov. di LE), con:  
- studio professionale in LECCO VIA IBBRIANZA (Prov. di LE)  
- Telefono: 0832453513 Cell.: 333333333  
- Codice Fiscale: NCR LCN62201881N Partita I.V.A.: 03322540752

Visti:

- l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., il quale prevede che il conferimento di ogni incarico da parte delle Amministrazioni Pubbliche sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- l'art. 37 del Codice Deontologico Forense, il quale stabilisce che l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale;

**DICHIARA**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, :

- a) di godere dei diritti politici e civili,
- b) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale di Parabita,
- c) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza o comunque professionali nell'interesse dell'Ente,
- d) di impegnarsi ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parabita, approvato con deliberazione G.C. n.13 del 30.01.2014 ed aggiornato con Atto G.C. n. 19 del 1°02.2017, che dichiara di conoscere e di accettare integralmente;
- e) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- f) di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- g) di non essere consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera in favore dei soggetti di cui al punto precedente con carattere di continuità;
- h) di non essersi resi responsabili di gravi violazioni inerenti la loro professione e/o di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- i) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti e di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- j) di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per dichiarazione di uno di tali stati;
- k) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di rappresentanza, di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, di cessazione coatta o di concordato preventivo;
- l) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità derivanti dalla rappresentanza e difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, privati e/o enti pubblici, dei quali il Comune di Parabita sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato; solo nell'ipotesi di giudizi penali, nei quali il Comune non si sia costituito parte civile, sussiste espresso


obbligo a rinunciare, prima della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, al mandato conferito da terzi;

- m) di essere in regola con gli obblighi contributivi propri e di eventuali dipendenti;
- n) di essere in regola con gli obblighi fiscali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura di selezione per difetto di uno di essi.

### Comunica, altresì,

ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii., i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (*dichiarazione obbligatoria anche se negativa*):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_ 
- 3) \_\_\_\_\_

**SI RILASCI**A, altresì, **esplicita autorizzazione** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Parabita di ogni dato o informazione messi a disposizione in relazione all'incarico eventualmente affidato dall'Amministrazione /Stazione Appaltante o, in caso contrario, indicare i limiti posti alla pubblicazione, fermi restando gli obblighi di legge in materia di pubblicità.

### SI ALLEGANO:

- **Autocertificazione** dello Stato di famiglia, ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" ss.mm.ii.;
- **Documento d'Identità** in corso di validità;
- **Curriculum Vitae**, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, dell'art. 10 c. 8, lett. d) e dell'art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii....

Maglie li 12/11/2021

Avv. \_\_\_\_\_ 

Ad integrazione della dichiarazione su resa, si precisa:

-che la stessa viene effettuata dal sottoscritto avv. Luciano Ancora – per fatti diversi dalla posizione personale - nella sola qualità di legale rappresentante dello studio legale associato Luciano Ancora, con studio in Lecce alla Via Imbriani, 30, c.f. e p.i. 03322540752

-che l'affidamento di un incarico professionale di patrocinio non costituisce appalto ed è sottratto dalla disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per cui la dichiarazione è resa per le parti non incompatibili;

-che per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni sub m) e n), non richieste per l'affidamento di un incarico professionale, comunque esse si riferiscono a posizioni dello studio legale associato Luciano Ancora per assenza di debiti erariali ed INPS definitivi, comunque riferiti a cartelle esattoriali regolarmente notificate e – se non impugnate - oggetto di rateizzazioni ovvero di sospensione – allo stato - dell'obbligo di pagamento ope legis.

La presente integra, modifica e sostituisce la dichiarazione spedita con pec delle 18.08 di oggi, che deve intendersi perciò decaduta di ogni giuridico effetto

Lecce, 12 luglio 2021 in Maglie

Avv. Luciano Ancora 